MODULARIO
P.C.M. 194

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988 n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante norme sull'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, e in particolare l'articolo 12, concernente il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2024 recante il "Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri";

VISTO il contratto collettivo nazionale dell'area dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, triennio 2019-2021, sottoscritto in data 27 febbraio 2026;

VISTO il piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028 della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2020, recante i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con cui il sen. Roberto CALDEROLI è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, concernente il conferimento al senatore Roberto Calderoli dell'incarico di Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e le autonomie;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, con il quale al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sen. Roberto Calderoli, è stata conferita, tra le altre, la delega in materia di affari regionali e autonomie;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 luglio 2023, con il quale è stato conferito al dott. [redacted], funzionario dei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze, l'incarico dirigenziale di livello generale nell'ambito della

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

Segreteria tecnica per il supporto alla Cabina di regia per la determinazione dei LEP del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 1, comma 800, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, di durata triennale a decorrere dal 18 luglio 2023;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2025, recante "Integrazione delle deleghe già conferite ai Ministri senza portafoglio", con il quale è stata attribuita la delega di firma dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri concernenti, tra gli altri, il conferimento degli incarichi dirigenziali di uffici di livello dirigenziale generale di cui i Ministri si avvalgono all'interno delle strutture dipartimentali e delle strutture di missione;

VISTO l'articolo 16, recante "Termine concernente l'attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni", del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15 e, in particolare, il comma 1;

VISTO, altresì, l'articolo 16, comma 2, del citato decreto-legge n. 202 del 2024, convertito con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2025, il quale stabilisce, tra l'altro, che, ai fini dell'attività istruttoria di cui al comma 1, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale del contingente di personale già previsto dall'articolo 1, comma 800, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

VISTO l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, che ha modificato il citato articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 202 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2025, disponendo la prosecuzione dell'attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni fino al 31 dicembre 2026;

VISTA la nota MIN_CALDEROLI-2252-P del 24 giugno 2026, con la quale il Ministro Roberto Calderoli ha chiesto il proseguimento dell'incarico dirigenziale di livello generale all'interno della *Segreteria tecnica per il supporto alla Cabina di regia LEP* del dott. [redacted], fino al 31 dicembre 2026, termine dell'attività istruttoria demandata al contingente di personale di cui all'art. 16, comma 2 del decreto – legge n. 202 del 2024, di cui fa parte il dott. [redacted], al fine di garantire la continuità amministrativa nello svolgimento delle attività demandate al predetto contingente;

VISTA la nota DIP-33179 del 26 giugno 2026 con la quale, in virtù dell'eccezionalità della situazione rappresentata dal Ministro Roberto Calderoli, è stato espresso parere favorevole al proseguimento dell'incarico del dott. [redacted] fino al 31 dicembre 2026;

VISTA la nota DIP – 35235 del 9 luglio 2026 con la quale il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri ha chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze di far conoscere la propria disponibilità in ordine alla permanenza del dott. [redacted]

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

[redacted] in posizione di aspettativa senza assegni presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'espletamento del suddetto incarico dirigenziale, fino al 31 dicembre 2026;

VISTO la nota MEF-115301 del 10 luglio 2026, concernente il nulla osta del Ministero dell'economia e delle finanze al collocamento del dott. [redacted] in posizione di aspettativa non retribuita, ai fini del conferimento dell'incarico dirigenziale di livello generale nell'ambito della Segreteria tecnica per il supporto alla Cabina di regia per la determinazione dei LEP, presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, a decorrere dal 18 luglio 2026 e fino al 31 dicembre 2026;

RITENUTO, ai suddetti fini, di modificare quanto disposto dall'articolo 4 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 luglio 2023, in ordine alla durata dell'incarico dirigenziale conferito al dott. [redacted], ferme restando le altre disposizioni dallo stesso recate e fermo restando, altresì, il trattamento economico correlato, disciplinato dal contratto individuale sottoscritto dal dott. [redacted] in data 18 luglio 2023;

D E C R E T A

Articolo 1

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 luglio 2023, citato nelle premesse, le parole "per tre anni" sono sostituite dalle parole "fino al 31 dicembre 2026, termine dell'attività istruttoria demandata al contingente di personale di cui all'art. 16, comma 2 del decreto – legge n. 202 del 2024".

2. Restano ferme le altre disposizioni recate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 luglio 2023, nonché il trattamento economico correlato, disciplinato dal contratto individuale sottoscritto dal dott. [redacted] in data 18 luglio 2023.

Il presente provvedimento sarà trasmesso ai competenti organi per il controllo.

Roma,

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL MINISTRO
SEN. ROBERTO CALDEROLI

[redacted]

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S

CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Alla
Presidenza del Consiglio dei ministri
Segretariato generale
ROMA

ubr@mailbox.governo.it

RILIEVO

Oggetto: Dott. [redacted] – Prolungamento incarico dirigenziale – Vs. Prot. UBRRAC - 0026264-P-31/08/2026

SILEA n. 228411

Al fine di concludere la procedura di controllo preventivo di legittimità del decreto in oggetto, si chiede di fornire i seguenti chiarimenti.

In primo luogo, sul piano dell'efficacia dell'atto, si evidenzia che il decreto in esame, ampliando la durata dell'incarico dal 17 luglio 2026 al 31 dicembre 2026, è stato adottato in un momento successivo (firmato digitalmente il 20 luglio 2026) rispetto alla scadenza del precedente incarico con uno iato temporale di tre giorni.

Al riguardo, considerato che la proroga dell'incarico sembra trovare giustificazione nell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 200/2025, convertito dalla l. n. 26/2026, che ha esteso fino al 31 dicembre 2026 l'attività istruttoria del contingente di personale di cui all'art. 1, comma 800, della l. n. 197/2022, nel cui ambito è ricompreso l'incarico dirigenziale in esame, si chiede di illustrare le ragioni che hanno determinato l'adozione dell'atto solo successivamente alla scadenza dell'incarico.

Inoltre, si osserva che l'incarico dirigenziale è riferito ad un posto di funzione di prima fascia attribuito ai sensi dell'art. 19, comma 6, d.lgs. 165/2001 in favore del dott. [redacted] funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze. Sicché la durata complessiva dell'incarico derivante dall'esaminata proroga eccede il limite di tre anni previsto, in via generale, dal richiamato art. 19, comma 6, d.lgs. 165/2001 per gli incarichi dirigenziali di livello generale conferibili agli estranei ai ruoli dirigenziali. A tale proposito, si chiede di illustrare le ragioni, ulteriori rispetto al

Viale Giuseppe Mazzini 105 - 00195 Roma - Italia | Tel. 06 3876 4445 - 06 3876 4119
e-mail: controllo.legittimita.pcge@corteconti.it pec: controllo.legittimita.pcge.ricezioneatti@corteconticert.it

prolungamento dell'attività istruttoria disposto dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 200/2025, poste a fondamento della deroga al limite massimo di durata degli incarichi stabilito dalla normativa primaria di riferimento.

Si resta in attesa di riscontro entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, come previsto dall'art. 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000.

Il Magistrato Istruttore
Cons. Laura D'Ambrosio

Il Consigliere Delegato
Cons. Luca Fazio

Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL PERSONALE
Ufficio reclutamento, trattamento giuridico, contenzioso e politiche formative
Servizio trattamento giuridico e contenzioso

CORTE DEI CONTI
UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

per il tramite dell'

UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE
SEDE

OGGETTO: Rilievo della Corte dei conti - Dott. [redacted] - Prolungamento dell'incarico dirigenziale di livello generale dal 17 luglio 2026 al 31 dicembre 2026.

Si fa riferimento al rilievo di codesta Corte (all. 1) concernente il decreto di prolungamento (all. 2), dal 17 luglio 2026 al 31 dicembre 2026, dell'incarico dirigenziale di livello generale conferito al dott. [redacted] nell'ambito del contingente di personale di cui all'articolo 1, comma 800, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

In particolare, il rilievo attiene, da un lato, alla sottoscrizione del decreto in data 20 luglio 2026, successiva di tre giorni alla scadenza del precedente incarico, e, dall'altro, al superamento del limite triennale previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Con riguardo al primo profilo, si osserva preliminarmente che lo iato temporale rilevato assume carattere meramente formale. I tre giorni intercorrenti tra il 17 e il 20 luglio 2026 comprendevano infatti il sabato 18 e la domenica 19 luglio, giornate non lavorative nell'ambito di un rapporto di lavoro dirigenziale articolato su cinque giorni settimanali. Nella sostanza, pertanto, non si è verificata alcuna effettiva interruzione dell'attività lavorativa o dell'esercizio delle funzioni, essendo il provvedimento stato sottoscritto il primo giorno lavorativo immediatamente successivo alla scadenza.

La sottoscrizione del decreto ha, inoltre, costituito l'atto conclusivo di un procedimento complesso già tempestivamente avviato e sostanzialmente definito prima della scadenza dell'incarico. In data 24 giugno 2026 (all. 3) il Ministro per gli affari regionali e le autonomie aveva comunicato al Segretario generale l'intendimento di prolungare l'incarico, accolto dal Segretario generale due giorni dopo (cfr. all. 4), in relazione alla proroga fino al 31 dicembre 2026 dell'attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni. In seguito, in riscontro alla nota DIP-35235 del 9 luglio 2026 (all. 5), il Ministero dell'economia e delle finanze, amministrazione di appartenenza del dott. [redacted] aveva espresso il proprio nulla osta con nota MEF-DAG prot. n. 115301 del 10 luglio 2026 (all. 6). Di tale assenso era stata data formale comunicazione anche all'interessato.

Prima del 17 luglio 2026 risultavano, dunque, già intervenuti gli atti propedeutici e le manifestazioni di volontà delle amministrazioni coinvolte: l'indirizzo dell'Autorità politica, l'istruttoria dell'amministrazione di destinazione, l'assenso dell'amministrazione di appartenenza che ha prolungato l'aspettativa presso la PCM e la conoscenza del procedimento da parte del dipendente. Restava soltanto – una volta esperita la necessaria istruttoria tecnica di rito - la formalizzazione conclusiva mediante la sottoscrizione del decreto, differita per

circostanze imprevedibili e urgenti che hanno impedito la sottoscrizione da parte dell'Autorità politica nei termini programmati.

Il decreto non ha quindi dato avvio ex novo, in data 20 luglio 2026, a una determinazione maturata dopo la scadenza, ma ha recepito e perfezionato sul piano formale una decisione amministrativa già formata all'esito dei richiamati passaggi procedimentali. La coincidenza dello scarto temporale con due giornate non lavorative, unitamente allo stato avanzato e univoco del procedimento, esclude che nella fattispecie si sia prodotto un effettivo iato funzionale o organizzativo. Ciò posto, va inoltre considerato che, con riguardo ai tre giorni oggetto di richiesta di chiarimenti, per il dott. [redacted] il cui prolungamento di incarico, come anche da codesta Corte richiamato, trova giustificazione nella necessità di portare a compimento le attività che l'interessato sta conducendo nell'ambito del contingente di personale previsto dall'art. 1, comma 800, della l. n. 197/2022 e che dovranno essere ultimate entro il 31 dicembre del corrente anno - rileva l'intrinseca ultrattività degli effetti dell'originario atto di conferimento dell'incarico, al fine di garantire la continuità della azione amministrativa in corso e il buon andamento dell'ufficio che in questi anni l'interessato è stato chiamato a coordinare. In punto di fatto, va tenuto conto del fatto che nessun atto o provvedimento è stato adottato dall'interessato nei tre giorni in questione.

Quanto al secondo profilo, si rileva che l'attribuzione di un incarico dirigenziale di durata poco superiore ai 5 mesi si sarebbe posta in contrasto con l'art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 che stabilisce che gli incarichi dirigenziali conferiti ai dirigenti di ruolo abbiano durata non inferiore a tre anni, con la sola eccezione, tipizzata, del raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo.

Inoltre, si rappresenta che l'incarico insiste su un posto di funzione non permanente, istituito nell'ambito del contingente previsto dall'articolo 1, comma 800, della legge n. 197 del 2022 e inscindibilmente collegato a un'attività legislativamente delimitata nel tempo. L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 200 del 2025, convertito dalla legge n. 26 del 2026, ha prorogato, infatti, tale attività soltanto fino al 31 dicembre 2026. Non viene, quindi, soddisfatta un'esigenza ordinaria e permanente ma si assicura il completamento di una funzione eccezionale e temporanea entro il termine finale fissato direttamente dalla legge.

In tale ottica, il prolungamento, limitato a poco più di cinque mesi, presenta un termine certo, ravvicinato e non rinnovabile, coincidente con la cessazione dell'attività cui il posto è funzionalmente preordinato. Il carattere *ab origine* temporaneo della posizione dirigenziale ricoperta impedisce il generarsi di alcuna posizione giuridica qualificata (Cass. n. 27189/2025) in capo al dott. [redacted] che non aveva in precedenza ricoperto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri altri incarichi ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ma consente esclusivamente di portare a conclusione, senza un irragionevole avvicendamento nella fase finale, le attività per le quali l'incarico era stato originariamente conferito.

La natura eccezionale della fattispecie trova, peraltro, riscontro nel precedente relativo al dott. [redacted] (all. 7) ammesso a registrazione il 30 giugno 2025, con il n. 1774. In particolare, codesto Organo di controllo ha ammesso alla registrazione il decreto 21 maggio 2025, con il quale l'incarico dirigenziale di livello generale presso l'UNAR, già conferito per tre anni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, era stato prolungato fino a dodici mesi. In quella occasione la registrazione è intervenuta prendendo atto delle motivazioni eccezionali connesse alla continuità dell'azione amministrativa durante la riorganizzazione dell'UNAR per l'adeguamento alla direttiva (UE) 2024/1499, poi avvenuto con il d.lgs. n. 91 del 2026.

Nel caso del dott[redacted] ricorrono presupposti almeno altrettanto puntuali di quelli posti a fondamento del precedente citato: la posizione dirigenziale è a termine per espressa previsione normativa; la durata aggiuntiva è inferiore a quella già ammessa nel precedente [redacted]; la scadenza è ancorata al 31 dicembre 2026; la continuità del coordinamento è necessaria nella fase conclusiva delle attività concernenti l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, la ricognizione della spesa storica, la determinazione dei costi e fabbisogni standard e il supporto alle attività connesse all'autonomia differenziata. L'avvicendamento per il solo periodo residuo avrebbe comportato la dispersione delle competenze maturate e un concreto rischio per la tempestiva conclusione delle attività.

Per le ragioni esposte, si ritiene che il decreto risponda a un'esigenza eccezionale, temporanea e legislativamente circoscritta, senza eludere il limite posto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e in coerenza con i principi affermati dalla Corte di cassazione. Si confida, pertanto, di aver fornito tutti i chiarimenti richiesti e si resta a disposizione.

Il Capo Dipartimento Vicario
Cons. Chiara Lacava

[redacted]

CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Si attesta che il provvedimento numero sn del 20/07/2026, con oggetto PRESIDENZA - DPCM 20 luglio 2026 - Dott. [redacted] - Prolungamento incarico dirigenziale pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0051228 - Ingresso - 31/08/2026 - 15:12 ed è stato ammesso alla registrazione il 02/11/2026 n. 2802 con la seguente osservazione:

Si procede al visto e conseguente registrazione per correntezza amministrativa e prendendo atto della risposta al rilievo. Si osserva comunque che la registrazione è possibile solo tenuto conto delle ragioni espresse dall'Amministrazione un termini di eccezionalità e temporaneità dell'incarico, per altro connesso al completamento a breve delle attività previste. Resta fermo il principio generale che gli incarichi dirigenziali di prima fascia attribuiti ex art. 19, comma 6 non devono eccedere la durata triennale.

Il Consigliere Delegato
FRANCESCA PADULA
(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore
LAURA D'AMBROSIO
(Firmato digitalmente)